

C O M U N E D I P I N Z O L O

PIANO PROVINCIALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCUMULO E SPARGIMENTO DEI
LIQUAMI E DEGLI ANTIPARASSITARI IN FUNZIONE DELLA TUTELA DELLA
SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Allegato alla deliberazione consiliare n. 70 dd. 23-5-1989

Modificato con delib. n.163 dd.10-10-1989

TITOLO I°

Disciplina per l'accumulo e lo spargimento dei liquami e del letame.

ART. 1

I liquami degli allevamenti zootecnici prima della loro utilizzazione devono essere di norma raccolti in vasche a completa tenuta o in bacini di accumulo naturalmente impermeabili o impermeabilizzati.

Tali bacini di accumulo o vasche dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame e del letame prodotto dagli allevamenti in quattro mesi, tenuto conto anche delle acque meteoriche e di produzione che in essi confluiscono.

I nuovi bacini o vasche di accumulo dei liquami e letame, se aperti dovranno essere recintati ed ubicati a distanza di 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti).

Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati a distanza adeguata dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda.

In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e nelle strade pubbliche.

Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo a fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di concimazione dei pascoli mediante fertirrigazione.

Gli insediamenti esistenti devono essere adeguati alle disposizioni del presente articolo entro i termini previsti dall'art. 27 del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con delibera della Giunta Provinciale di Trento 12 giugno 1987 n. 5460.

ART. 2

La quantità massima di liquame e letame derivante da attività zootecniche che può essere impiegata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee e arboree) non può superare il limite di 1.500 ettolitri per ettaro per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.

In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti, in proprietà o in affitto, alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

ART. 3

Lo spargimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare una loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee non subiscano degradazione o danno.

E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi dall'uomo.

Lo spargimento su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami o il letame non contengono sostanze tossiche, bioaccumulabili o non biodegradabili e purchè direttamente utili alla produzione agricola.

Adeguate sistemazioni idraulico agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.

Lo spargimento di liquame o letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle colture.

Lo spargimento dei liquami deve essere effettuato a bassa pressione, con organi di distribuzione operanti in prossimità del suolo, ovvero con attrezzature che provvedano al loro diretto interrimento. E' vietata la distribuzione mediante getto a pressione.

ART. 4

E' fatto assoluto divieto di spargere i fertilizzanti organici di cui al precedente articolo 3:

- a) all'interno dei centri e nuclei abitativi esistenti, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.
- b) per una fascia di rispetto dei centri, nuclei abitativi e delle abitazioni, di metri 10 (misurati dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami.
Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo (per letame maturo si intende quello prodotto da almeno 4 mesi).
- c) per una fascia di rispetto di 10 metri dalle strutture od attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani, ecc.) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche.

Comunque se lo spargimento dei liquami è effettuato a distanza inferiore a 100 metri dagli insediamenti sub b) e c) è obbligatoria l'aratura immediata dei campi salvo se effettuato in giorni piovosi. In tal caso l'aratura dovrà avvenire non appena possibile.

- d) nelle aree di protezione di sorgiva, pozzi ed opere di presa di alimentazione idrica ad uso civile stabilite dalle vigenti norme urbanistiche.
- e) per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido.
- f) per una fascia di rispetto delle strade statali, provinciali e comunali di 2 metri.
- g) nelle aree ricoperte da bosco.
- h) sui terreni coperti di neve del fondo valle
- i) in quantità tali che, in rapporto alla pendenza dei terreni, diano luogo a fenomeni di ruscellamento.

ART. 5

E' fatto divieto assoluto di operare miscele di liquame prima delle ore 22.00 e dopo le ore 8.30, salvo che nei periodi e ore in cui è consentito lo spargimento dei liquami e solo per le operazioni a tale scopo connesse.

ART. 6

I trasporti di letame per l'allontanamento dello stesso dalla stalla o dalla concimaia ai depositi in campagna nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre (compresi), non potranno essere effettuati dalle ore 9.00 alle ore 24.00, transitando nei centri abitati; nello stesso periodo ed inoltre dal 1° dicembre al 30 aprile è vietato il trasporto nei giorni festivi e prefestivi.

I depositi in campagna del letame dovranno essere ad una distanza di almeno 25 metri dalle strade statali, provinciali e comunali, di almeno 50 metri dalle abitazioni, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda e di almeno 3 metri dalle strade interpoderali, evitando dispersioni di colaticcio sulle medesime.

ART. 7

I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale. In difetto, provvederà l'Amministrazione comunale, addebitando agli interessati le spese relative, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento.

ART. 8

E' vietato il lavaggio delle attrezzature indicate nel precedente art. 9 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

ART. 9

Su richiesta documentata dell'interessato, per comprovata ed indifferibile esigenza, il Sindaco è autorizzato a concedere, in via del tutto eccezionale, deroghe al presente regolamento, stabilendo precise modalità operative e comunque nel rispetto delle norme (di grado superiore) vigenti in materia.

TITOLO II°

Disciplina per l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari.

ART. 10

Durante l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari è fatto obbligo evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, centri sportivi e relative pertinenze.

In prossimità delle strutture di cui al primo capoverso, quando vengono utilizzati atomizzatori e nebulizzatori, è fatto obbligo effettuare i trattamenti alle colture agrarie in assenza di vento, prima delle ore sette e trenta e dopo le ore diciannove e mantenere una distanza di almeno venti metri dal confine delle stesse. Nelle altre fasce di orario la distanza predetta deve essere di almeno cinquanta metri.

Al di sotto delle distanze sopra richiamate si possono effettuare i trattamenti antiparassitari solo manualmente, provvedendo inoltre ad avvertire tempestivamente i presenti e/o abitanti delle strutture richiamate al primo capoverso.

ART. 11

Durante l'erogazione delle miscele antiparassitarie con atomizzatore e nebulizzatori in prossimità di strade aperte al pubblico transito, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti e pedoni, adottando tutti gli accorgimenti utili per non investire le persone e/o i mezzi in transito.

ART. 12

Fatto salvo l'obbligo di rendere innocue con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto (come previsto dall'art. 12, lett. e), sez. III, dell'allegato 1 del D.P.R. n. 1255 del 3 agosto 1968), man mano che si realizza e completa la distribuzione nelle zone interessate degli appositi cassonetti per la raccolta delle confezioni di presidi sanitari è obbligatorio servirsene ed è vietato qualsiasi altro tipo di smaltimento delle confezioni.

ART. 13

E' vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei presidi sanitari nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti.

E' proibita la formazione di pozzanghere.

ART. 14

Durante la circolazione su strada, gli atomizzatori dotati di motore autonomo devono essere spenti. E' fatto obbligo evitare la perdita di miscele e schiume durante il transito su qualsiasi tipo di strada.

E' raccomandato l'impiego di prodotti antischiama nella preparazione delle miscele antiparassitarie.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 1255 del 3 agosto 1968, i depositi per il commercio e la vendita di presidi sanitari, ivi compresi i centri per la distribuzione collettiva delle miscele antiparassitarie (vasche), devono possedere i sottoelencati requisiti:

- a) idoneità dell'impianto elettrico;
- b) è necessario dotare il locale di sufficienti e idonei mezzi per l'estinzione degli incendi.
- c) idoneità e adeguatezza dei servizi igienici e di pronto soccorso;
- d) necessità che i locali tengano in deposito solamente presidi sanitari e non altri prodotti o materiali diversi, escludendo di conseguenza l'accesso al personale non autorizzato;
- e) i locali adibiti a deposito non devono essere posti nei piani interrati, qualora possono subire allagamenti;
- f) i pavimenti e preferibilmente anche le pareti dei depositi devono possedere superfici uniformi e lavabili;
- g) i locali devono essere dotati di un buon sistema di aerazione;
- h) per l'uso dei locali è necessaria l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco e dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 15

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria. all'ufficio del Medico Provinciale e Ufficiale Sanitario.

ART. 16

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporta la sanzione amministrativa da f. 500.000.= a f. 3.000.000.= e nei casi di comprovata gravità e/o recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ferme restando le sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di inquinamento ambientale.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 163 dd. 10.10.1989

IL SINDACO
Cominotti geom. Giovanni



IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dr. Elio

Pubblicato all'Albo Pretorio add. 16.10.1989, senza opposizioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dr. Elio



Approvato dalla sezione Prov.le del Comitato di Controllo come da comunicazione n. 7270/4-C dd. 27.10.89

IL SINDACO
Cominotti geom. Giovanni



IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dr. Elio

Pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune e cioè dal 6.11.1989 al 21.11.1989, senza opposizioni.

Pinzolo, li 22.11.1989

IL SINDACO
Cominotti geom. Giovanni



IL SEGRETARIO GENERALE
Forrer dr. Elio